

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4 della LR 22 marzo 2012, n. 5
DPR/Pres. n. 242 del 26.11.2012 e s.m.i.

Art. 1 - Finalità e fondo disponibile

Nell'ambito delle iniziative finalizzate a valorizzare l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale della regione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo Garanzia per le loro opportunità) la Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione FVG, tramite delega di funzioni alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Unioncamere, concede contributi alle imprese giovanili ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 242 del 26 novembre 2012, n.0242/Pres e s.m.i..

Il fondo netto destinato per le finalità sopra illustrate dalla Regione FVG è pari ad Euro 462.962,96, salvo eventuale ed ulteriore integrazione con risorse sopravvenute.

A seguito trasferimento delle risorse prenotate con decreto regionale n. 2082 del 20/12/2012, lo stanziamento verrà ripartito da Unioncamere a livello provinciale, secondo il numero di imprese attive iscritte al Registro Imprese, e dell'effettiva disponibilità delle risorse a livello provinciale verrà data comunicazione sul sito di Unioncamere e sui siti delle singole Camere di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del DPR n. 242/2012, in relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale può disporre un numero massimo di progetti istruibili, raggiunto il quale viene disposta la chiusura del termine per presentare le domande.

Art. 2 – Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le imprese giovanili, ad eccezione di quelle attive nei settori esclusi dal regolamento (CE) n. 1998/2006, nonché delle imprese in difficoltà, come elencate e definite nell'allegato A al presente bando.

4. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

a) **impresa giovanile**: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

b) **giovane**: persona fisica di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;

c) **nuova impresa**: l'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituiscano creazione di ramo d'azienda;

- d) **progetto di imprenditoria giovanile:** insieme di investimenti, spese di costituzione e di primo impianto collegati all'avvio e al primo periodo di attività dell'impresa giovanile presso la sede legale o l'unità operativa situate sul territorio regionale;
- e) **Comitato:** il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 ter della legge regionale 5/2012, da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile;
- f) **vincolo di destinazione soggettivo:** obbligo di mantenere in capo al beneficiario la proprietà ed il possesso dei beni oggetto di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).L'art. 12 quater della LR 4/2005 dispone che "nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
- g) **vincolo di destinazione oggettivo:** obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del presente bando,
- h) **ufficio competente:** ufficio individuato compiutamente nella nota informativa di cui all'art. 11, comma 4 lettera c.

Art. 4 – Cumulo dei contributi con altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, per la parte dei costi non coperti dai contributi concessi ai sensi del presente bando, i progetti di imprenditoria giovanile possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, ivi comprese le garanzie di cui all'articolo 28 della legge regionale medesima, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006, ai sensi del quale gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Art. 5 – Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. La non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

Art. 6 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiarie dei contributi le nuove imprese giovanili aventi i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (in seguito denominata CCIAA) competente per territorio, da meno di un anno alla data di presentazione della domanda;
 - b) sede legale o unità operativa oggetto dell'investimento ubicata sul territorio regionale;
 - c) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria;
 - d) rispettano le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012;
 - e) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - f) sono attive entro la data di approvazione della graduatoria provinciale.
2. Sono altresì beneficiarie dei contributi le imprese giovanili da costituire che presentano, in allegato alla domanda di contributo, un impegno a costituire ed iscrivere l'impresa al Registro delle Imprese entro 3 mesi dalla scadenza del

termine per la presentazione della domanda. Entro tale termine l'impresa costituita regolarizzerà la domanda completandola con le dichiarazioni di cui all'allegato "Dichiarazioni integrative".

3. Qualora entro il termine previsto al comma 2 l'impresa non risulti iscritta alla CCIAA competente per territorio, o non regolarizzi l'istanza con l'allegato "Dichiarazioni integrative" la domanda viene archiviata.

Art. 7 – Iniziative finanziabili e limiti di spesa

1. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile riferiti alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede legale o l'unità operativa dell'impresa giovanile.

2. Sono finanziabili i progetti di imprenditoria giovanile che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro oppure a 10.000,00 euro nel caso di società con almeno tre soci.

3. I progetti di imprenditoria giovanile per i quali a preventivo risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

4. La sede legale o l'unità operativa oggetto dell'investimento è puntualmente comunicata all'ufficio competente.

a) nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, nella domanda di contributo;

b) nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 8 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile nel territorio regionale, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione a iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 15. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria giovanile sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per investimenti relativi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica:

1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;

2) arredi;

3) macchinari, strumenti ed attrezzature;

4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, *know-how*;

5) *hardware*;

6) automezzi, strettamente strumentali all'attività di impresa, ed alla stessa destinati in via esclusiva nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e pertanto con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00;

7) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, casseforti, nonché interventi similari, nel limite di spesa minima di 1.500,00 euro;

8) pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

b) spese per costituzione:

1) in deroga al comma 1, spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario, anche se sostenute nei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;

2) spese connesse ai necessari adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa nonché spese inerenti all'eventuale redazione del *business plan*, comunque nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro; tali spese risultano dettagliatamente descritte nella relativa fattura o documento contabile equivalente, oppure con relazione allegata alla rendicontazione;

c) spese di primo impianto per:

1) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo), nel limite di spesa massima di 40.000,00 euro, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22;

2) realizzazione o ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;

3) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro come risultante dal contratto registrato. Qualora l'immobile non sia stato ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 12, comma 3;

4) avvio dell'attività di *franchising* limitatamente al diritto di ingresso corrisposto al *franchisor* nel limite di spesa massima di 25.000,00 euro.

3. I beni sono nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:

a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente, debitamente quietanzato;

b) locazione finanziaria (*leasing*), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. E' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dall'impresa e asseverato da perizia.

4. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 18, comma 2, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

5. Le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b), n. 1 e 2 e lettera c) n. 3 non possono superare complessivamente il 50 per cento delle spese totali ammesse a contributo a conclusione dell'istruttoria per il singolo progetto di imprenditoria giovanile. Nel caso in cui le spese di cui al comma 2, lettera a), n. 8, lettera b) n. 1 e 2 e lettera c) n. 3 superino complessivamente il 50 per cento delle spese totali ammesse a conclusione dell'istruttoria per il singolo progetto di imprenditoria giovanile, le voci di spesa in argomento sono proporzionalmente ridotte e ricondotte al 50 per cento delle spese totali ammesse a contributo a seguito dell'istruttoria. Qualora, dalla suddetta rideterminazione delle spese, il valore finale totale del progetto risulti inferiore al minimo previsto all'art. 7, c. 2, la domanda sarà considerata inammissibile a finanziamento.

Art. 9 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese relative ad iniziative avviate, con le modalità di cui all'articolo 15, prima della presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

c) formazione del personale;

d) beni di consumo;

e) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;

f) beni usati;

g) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 10,00 euro (IVA esclusa);

h) scorte;

i) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

j) IVA e altre imposte e tasse;

k) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

l) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;

m) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda;

n) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata;

o) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione.

Art. 10- Intensità e limiti del contributo

1. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale, sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 8 del presente Bando. L'intensità massima di contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'importo del contributo è compreso tra 2.500,00 euro e 20.000,00 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000,00 euro e 40.000,00 euro.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'intensità di contributo applicabile alle spese ammissibili del progetto, in relazione al livello di punteggio conseguito dal progetto in fase di valutazione del Comitato (alto, medio, basso), è disposta con delibera della Giunta regionale prima dell'adozione della graduatoria definitiva.
4. Saranno esclusi i progetti con un contributo concedibile complessivo inferiore a 2.500,00 euro ovvero nel caso di società con almeno tre soci con un contributo concedibile complessivo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 11 – Domanda di contributo

1. Le imprese interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA competente per territorio utilizzando, a pena di inammissibilità, l'apposita modulistica adottata da Unioncamere ed allegata al presente bando.
2. La domanda viene presentata a partire **dalle ore 8.00.00 del 01/07/2013 ed entro il 31/07/2013** e comunque prima dell'avvio degli investimenti.
3. E' competente territorialmente la Camera di Commercio sul cui territorio è localizzata la sede o l'unità operativa dell'impresa destinataria dell'investimento.
4. Sono pubblicati sul sito di Unioncamere www.fvg.camcom.it nonché sui siti delle singole Camere di commercio rispettivamente: www.ud.camcom.it, www.ts.camcom.it, www.pn.camcom.it, www.go.camcom.it, i seguenti documenti:
 - a) Bando, campo di applicazione Regolamento CE 1998/2006 (all.A) e scheda di valutazione (all. B)
 - b) Schema di domanda e modulistica allegata
 - c) Dichiarazione di impegno
 - d) Dichiarazione integrativa
 - e) Nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge regionale 7/2000, nonché le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003. N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
5. Le domande potranno essere inviate esclusivamente con la seguente modalità:
 - Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente camerale competente per territorio. Gli indirizzi PEC cui inviare la domanda sono i seguenti:
 - o Camera di Commercio di Gorizia: fondogorizia@go.legalmail.camcom.it
 - o Camera di Commercio di Pordenone: cciaa@pn.legalmail.camcom.it
 - o Camera di Commercio di Trieste: cciaa@ts.legalmail.camcom.it
 - o Camera di Commercio di Udine: contributi@ud.legalmail.camcom.it
6. La domanda si considera validamente inviata se:
 - a) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
 - b) firmata in originale, corredata dalla documentazione richiesta, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità
7. Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.
8. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. Qualora la domanda venga presentata ad un ente camerale non competente per territorio, lo stesso dovrà inoltrarla entro 10 giorni dalla presentazione all'ente camerale competente e, in tal caso, farà fede la data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ente competente.
10. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con provvedimento di Unioncamere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione illustrativa del progetto (obiettivi del progetto, programma di realizzazione e tempi dell'attività, risorse e strumenti impiegati e i risultati attesi)
 - quadro riepilogativo della spesa

- dichiarazione di impegno di cui all'art. 6, c. 2 (solo per le imprese non ancora costituite ed iscritte alla data di presentazione della domanda)
- preventivi dei fornitori
- fotocopia di un documento d'identità del firmatario della domanda in corso di validità (solo se la domanda non viene firmata digitalmente)

11. Ciascuna impresa presenta una sola domanda nell'arco temporale di apertura del Bando di cui all'art. 11 c. 2. Qualora l'impresa presenti più di una domanda, nell'arco di tempo previsto dal Bando all'art. 11 c. 2, viene istruita solo la prima domanda presentata nel periodo di apertura del bando, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato, tenuto conto del criterio stabilito all'art. 12 c. 7.

12. Vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando o oltre al numero massimo previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 c. 5 del DPR/pres. n. 242 del 26/11/2012 e s.m.i.;
- b) le domande presentate decorso un anno dall'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competente;
- c) le domande ulteriori rispetto alla prima, presentate dalla medesima impresa, nell'arco di tempo previsto dal bando all'art. 11 c. 2;
- d) le domande prive di sottoscrizione ovvero non firmate digitalmente dal legale rappresentante o non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato;
- e) le domande presentate da imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6;
- f) le domande inviate con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica (PEC);
- g) le domande trasmesse con lo stesso messaggio di PEC, in quanto ai sensi dell'art. 11, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC.

13. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata, ne dà tempestiva comunicazione e la domanda viene archiviata.

Art. 12 – Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione

1. Ai sensi degli art. 13 e 14 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente renderà noti gli elementi di cui agli articoli medesimi mediante pubblicazione di nota informativa sul sito Unioncamere e delle Camere di commercio competenti per territorio precisando:

- a) l'Amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
- e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento
- f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. b) della LR 7/2000.

2. Le domande sono istruite su base provinciale dalle Camere di Commercio competenti per territorio e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, l'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di venti giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 7/2000, l'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Avverso il provvedimento negativo è ammesso il ricorso al TAR ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica Italiana.

6. La valutazione di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, e prevede, da parte del Comitato, l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione che collocano il progetto in uno dei livelli di valutazione (alto, medio, basso). La scheda di valutazione è approvata e aggiornata con deliberazione della Giunta regionale e viene allegata al presente Bando.

7. Nel caso di pari merito farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle istanze attestato da data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo, salva la previsione di cui all'art. 11 comma 9.

8. I termini del procedimento si sospendono nelle seguenti ipotesi:

- dalla Comunicazione da parte della Camera di commercio competente alla Direzione regionale Attività Produttive delle posizioni ammissibili, al fine della convocazione del Comitato per la valutazione dei progetti, e fino al ricevimento della comunicazione degli esiti ufficiali della seduta;
- in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 12, c. 4 e 18, c. 11.
- dalla trasmissione alla Direzione regionale Attività Produttive della graduatoria al fine della determinazione dell'intensità del contributo da parte della Giunta regionale come previsto all'art. 10, c. 3 e fino al ricevimento della comunicazione della Direzione regionale Attività Produttive in merito alle decisioni della Giunta regionale;
- acquisizione della valutazione del Comitato come previsto all'art. 16 del presente Bando.

9. I termini del procedimento si interrompono in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui al comma 5 del presente articolo.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. L'attività istruttoria svolta presso ogni singola CCIAA si conclude entro **180** giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, salve le ipotesi di sospensione di cui all'art. 12 c. 8, con approvazione delle graduatorie provinciali, a seguito della determinazione delle intensità di contributo da parte della Giunta regionale di cui all'art. 10 c. 3, e l'adozione degli atti di concessione. Le graduatorie evidenzieranno l'esito istruttorio delle domande ricevute nel periodo, in particolare:

- a) progetti ammessi a finanziamento, con specifica della spesa ammessa e dei contributi rispettivamente assegnati ai singoli interventi;
- b) progetti non ammessi a finanziamento per mancanza di requisiti previsti dal bando, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. La graduatoria su base provinciale approvata dall'ente camerale competente per territorio è pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, sul sito ufficiale di Unioncamere nonché sui siti delle singole Camere di commercio competenti per territorio.

3. A seguito dell'approvazione della graduatoria provinciale l'ufficio competente provvede ad adottare gli atti e a dare comunicazione alle imprese interessate, dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

4. Il contributo è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio correlato ai patti di stabilità e crescita.

5. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte le iniziative ammesse su base provinciale, viene seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

6. Qualora non tutti i progetti rientranti in un'unica graduatoria su base provinciale trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revocche o rinunce ai contributi concessi l'ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria.

7. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione del contributo, il termine e le modalità per la rendicontazione, gli obblighi del beneficiario e i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione.

Art. 14- Erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, entro 90 giorni dalla presentazione di specifica domanda da parte delle imprese interessate, corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;
- b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito ufficiale di Unioncamere.

2. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento né da comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della sussistenza di un particolare regime di esenzione.

Art. 15 – Avvio e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese avviano il progetto successivamente al giorno di presentazione della domanda e comunque entro 6 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione.

2. Per avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

b) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di esecuzione di lavori la data di avvio degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura.

3. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

Art. 16 – Variazioni al progetto

1. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso a contributo, necessiti di variazioni, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente che provvede alla valutazione della variante proposta, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 l'ufficio competente revoca il contributo concesso, sentito il parere del Comitato, qualora dal progetto effettivamente realizzato si rilevi una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto originariamente ammesso a contributo.

3. L'ufficio competente si riserva comunque di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dal beneficiario, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa, previa valutazione del Comitato.

4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, l'ufficio competente procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

Art. 17 – Presentazione della rendicontazione

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, i beneficiari presentano la rendicontazione attestante le spese sostenute relativamente all'iniziativa finanziata, unitamente alla documentazione indicata nelle linee guida, utilizzando lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, predisposti da Unioncamere e pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, sul sito ufficiale di Unioncamere e sui siti delle singole Camere di Commercio unitamente alle linee guida per la presentazione della rendicontazione.

2. E' consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la data:

a) di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la rendicontazione viene inoltrata all'indirizzo PEC dell'ufficio competente. Il rendiconto dovrà essere presentato:

- sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante e corredato dalla documentazione richiesta oppure

- sottoscritto in originale, corredato dalla documentazione richiesta, successivamente scannerizzato, ed inviato tramite PEC unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

b) del timbro di ricezione apposto dall'Ufficio competente sul formato cartaceo consegnato a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato;

c) timbro postale riportato sulla busta inviata a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus", purchè pervenuta entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di rendicontazione.

Art. 18 – Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, le imprese presentano, in particolare:
 - a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
2. Ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa.
3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, ad eccezione di quanto previsto all'art. 8 c. 2, lett. b) 1), sono di data successiva a quella di presentazione della domanda e riportano, nel caso di acquisto di beni, l'indicazione della consegna presso la sede o l'unità operativa dell'impresa oggetto del progetto di imprenditoria giovanile. Se tale indicazione non è presente, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
4. In caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione del loro contenuto.
5. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA.
6. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione:
 - a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro, effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - b) copia delle ricevute bancarie, dei bonifici e dei versamenti bancari o postali dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - c) solo per importi inferiori a 500,00 euro pagati in contanti, o tramite assegno, dichiarazione liberatoria del fornitore oppure copia della fattura o documentazione contabile equivalente riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale stesso
 - d) non è ammesso il pagamento tramite compensazione;
 - e) le eventuali note di accredito intervenute prima della presentazione della rendicontazione devono essere debitamente evidenziate nella rendicontazione e documentate mediante allegazione alla stessa della relativa documentazione contabile. Successivamente alla presentazione della rendicontazione si applicano gli obblighi di all'art. 22.
8. A ogni giustificativo di spesa corrisponde un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. In caso di pagamenti cumulativi l'impresa presenta documentazione comprovante il pagamento complessivo, allegando a tal fine copia dei giustificativi di spesa cui il pagamento si riferisce, ancorché non riferito al progetto, ed ogni ulteriore documentazione utile in modo da consentire la verifica della riconducibilità al pagamento cumulativo dei documenti di spesa rendicontati.
9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e reperibili anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
10. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle spese stesse.
11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo liquidabile in esito alla verifica della rendicontazione è ridotto del dieci per cento qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, sono ammesse compensazioni e variazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 19 – Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 17, e detratto l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 14, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte dell'ufficio competente.
2. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 18, comma 11.
3. Il contributo concesso verrà liquidato a seguito dell'applicazione della percentuale di finanziamento, di cui all'art. 10, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile dall'ufficio competente, fermo restando il limite

massimo del contributo concesso. Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dall'ente camerale competente dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, l'ufficio competente provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione.

Art. 20 – Sospensione della liquidazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora l'ufficio competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;
- d) qualora sia in fase di accertamento la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa.

Art. 21 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime risulta integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 1;
- b) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa indicato nel provvedimento di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) risulta la realizzazione di un progetto di imprenditoria giovanile che comporta, anche a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, un ammontare del contributo liquidabile inferiore a 2.500,00 euro o a 5.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dall'impresa;
- e) è accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- f) non è rispettato il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni agevolati per la durata di cui all'articolo 22;
- g) l'impresa è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria oppure è sottoposta a procedure concorsuali quali, in particolare, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, previa valutazione da parte dell'ufficio competente;

3. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 22 – Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sotto elencati obblighi nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione oggetto del contributo:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto di imprenditoria giovanile, attiva nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali in particolare fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- d) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, costituisce violazione degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o del possesso dei beni materiali ed immateriali ammessi a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di

valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetti di altri aiuti;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto di imprenditoria giovanile.

3. Fermo restando il rispetto dei commi 1 e 2, nell'ipotesi di contributi concessi per l'adeguamento e la ristrutturazione di beni immobili di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), n. 1) trova applicazione l'articolo 32 della legge regionale 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 stesso.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 e al comma 3, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto dei vincoli previsti dai commi 1 e 3, fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, l'Ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a cento, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, l'Ufficio competente si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

7. L'inosservanza degli obblighi del beneficiario nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato ai sensi del comma 7.

Art. 23 – Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'Ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 24 – Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di operazioni straordinarie intervenute dalla data di presentazione della domanda alla decorrenza degli obblighi di cui all'articolo 22, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda ai sensi dell'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, l'impresa interessata presenta entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro sono allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, sul sito ufficiale di Unioncamere e sui siti delle singole Camere di Commercio.

4. Nel caso di domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ufficio competente, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, avvia nuovamente l'iter istruttorio; se la domanda di subentro perviene successivamente, l'Ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. In entrambi i casi il provvedimento definitivo conseguente alla domanda di subentro interviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 13, comma 1.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'iter istruttorio di cui al comma 4, primo periodo.

Art. 25 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Allegati:

Allegato A-campo di applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006

Allegato B - Criteri di priorità

Nota informativa

Modello di domanda

Dichiarazione impegno

Dichiarazioni integrative